



COMUNE DI OPERA
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE
DEGLI ORTI COMUNALI**

APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 21.06.2007

INDICE

Art. 1 – Finalità dell’assegnazione	pag.	3
Art. 2 – Assegnatari/Assegnatarie	“ “	3
Art. 3 – Bando di concorso	“ “	3
Art. 4 – Graduatoria	“ “	3
Art. 5 – Criteri per attribuzione dei punteggi	“ “	3
Art. 6 – Assegnazione	“ “	4
Art. 7 – Lavorazione	“ “	4
Art. 8 – Manutenzione dell’orto	“ “	4
Art. 9 – Recinzione	“ “	5
Art. 10 – Irrigazione e spese	“ “	5
Art. 11 – Produzione	“ “	5
Art. 12 – Decadenza della locazione	“ “	5
Art. 13 – Commissione Tecnica di Valutazione	“ “	5
Art. 14 – Regole di condotta	“ “	5
Art. 15 - Comitato di rappresentanza	“ “	6
Art. 16 - Disposizioni transitorie	“ “	6

ART. 1 – Finalità dell’assegnazione

L’obiettivo che si persegue attraverso l’assegnazione dell’orto ai cittadini e alle cittadine è di offrire una opportunità di impegnare il tempo libero in maniera creativa evitando che la fuoriuscita dal mondo del lavoro determini sentimenti di frustrazione o eccessivo isolamento dalla vita sociale. L’assegnazione avviene in base ad una graduatoria stilata a seguito di un bando di concorso.

ART. 2 – Assegnatari/Assegnatarie

Possono rivolgere domanda di assegnazione di orto comunale le persone in pensione con un’età non inferiore ai 60 anni e residenti nel comune di Opera.

La domanda di assegnazione deve essere corredata da documentazione sanitaria comprovante l’idoneità fisica alla conduzione.

Gli orti comunali non possono essere assegnati a chi possiede un orto privato.

ART. 3 – Bando di concorso

Il bando di concorso per l’assegnazione di orto comunale viene indetto ogni cinque anni separatamente per gli orti situati a Noverasco e allo Zerbo

ART. 4 – Graduatoria

La graduatoria resta in vigore per cinque anni e si compone di due sezioni:

SEZIONE A comprende i richiedenti/le richiedenti non invalidi/invalide;

SEZIONE B comprende:

a) i richiedenti/le richiedenti che presentino qualsiasi forma di invalidità, certificata da documentazione sanitaria;

b) le persone segnalate dai servizi socio-sanitari della ASL Provincia Milano 2, per le quali sia possibile strutturare un progetto ricreativo teso a promuoverne la partecipazione alla realtà sociale.

Alle persone comprese nella sezione B verrà riservato il 10% degli orti disponibili.

Coloro che hanno partecipato a 2 bandi consecutivi, ottenendo la assegnazione dell’ orto, potranno partecipare ai bandi successivi; la loro domanda sarà considerata solo dopo che saranno state soddisfatte le nuove richieste.

ART. 5 – Criteri per attribuzione dei punteggi

Il punteggio viene assegnato nel seguente modo:

- punti n. 1 per ogni anno di residenza;
- punti n. 2 per ogni anno di età anagrafica;

Nel caso di parità di punteggio la decisione per l’assegnazione compete alla Giunta Comunale, sentito anche il parere dei Servizi Sociali, relativamente alla presenza di eventuali situazioni di isolamento sociale.

ART. 6 – Assegnazione

L'assegnazione è fatta nominativamente ai richiedenti/alle richiedenti, secondo la graduatoria, e non può essere trasferita ad altri.

Gli orti sono numerati e la scelta dei locatari, secondo l'ordine della graduatoria, viene effettuata per sorteggio.

Nel caso di disponibilità sopravvenute nel quinquennio di validità della graduatoria, le assegnazioni avvengono attingendo alla stessa sino ad esaurimento.

All'esaurimento della graduatoria, dovendo procedere ad ulteriori assegnazioni, vengono considerate le domande giacenti, pervenute successivamente alla chiusura del bando, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 4 e 5.

L'orto viene assegnato dall'Amministrazione Comunale mediante contratto di locazione verso il pagamento di un canone annuo anticipato di € 30,00.

Il contratto ha normalmente durata di cinque anni e in ogni caso non può superare il quinquennio di validità del bando.

E' possibile il recesso da comunicarsi con lettera A.R. : il recesso non dà diritto ad alcun rimborso della quota di locazione annua.

ART. 7 - Lavorazione

La lavorazione e la conduzione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dall'assegnatario/assegnataria; nel caso di mancata conduzione per un periodo superiore ai tre mesi, l'ufficio competente è tenuto a verificare, con l'acquisizione di certificazione sanitaria, lo stato di salute dell'assegnatario/assegnataria al fine di valutare la permanenza dell'idoneità fisica alla conduzione.

ART. 8 – Manutenzione dell'orto

L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito.

All'interno dello stesso possono essere coltivati soltanto ortaggi.

E' fatto divieto di:

- allevare o custodire animali nell'orto
- depositare materiale di scarico anche ai fini dell'utilizzo nell'attività ortiva
- modificare l'aspetto e/o la struttura dei capanni adibiti a deposito attrezzi
- utilizzare fitofarmaci e concimi chimici impattanti sull'ambiente e la fauna. E' specialmente vietato l'uso di esche avvelenate (per esempio rodenticidi quali: stricnina, scilossoride, fosforo di zinco, norbormide che inducono assuefazione nella popolazione; anticoagulanti con effetto ritardato e con tossicità per accumulo). E' altresì vietato l'uso di fumiganti (Acido cianidrico, Bromuro di metile, Dazomet, Dicloropropene, Dicloropropene +Dicloropropano (DD), Fosfina, Metham-sodio, Solfuro di carbonio e altri fumiganti (Dichlorvos, Sulfotep, Pentaclorofenolo, Paradiclorobenzolo)non presenti nelle liste di prodotti del regolamento Comunitario 2078, come prescritto nella Mozione di tutela delle rondini approvata nel marzo 2000 dal Consiglio Comunale e dalla successiva ordinanza del Sindaco n.42 del 9/5/2001.

Dovrà essere privilegiato l'impiego di prodotti naturali (fitofarmaci, antiparassitari e concimi).

ART. 9 – Recinzione

L'Amministrazione Comunale provvede alla recinzione esterna degli orti. La recinzione interna è ammessa solo se costituita da siepi vegetali autoctone che non superino l'altezza di m. 0.50.

ART. 10 – Irrigazione e spese

Poiché gli orti sono dotati di punti per l'erogazione dell'acqua, è vietato irrigare l'orto con acqua proveniente da rogge o fontanili.

Gli assegnatari/le assegnatarie devono provvedere al pagamento delle spese relative al consumo.

ART. 11 - Produzione

La produzione ortiva deve essere destinata solamente all'autoconsumo.

E' severamente vietata la produzione per la commercializzazione.

ART. 12 – Decadenza della locazione

Il contratto di locazione obbliga il contraente/la contraente alla scrupolosa osservanza del presente regolamento. La reiterata inosservanza dello stesso costituisce motivo di decadenza del contratto.

ART. 13 – Commissione tecnica di valutazione

Al fine di verificare il pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento è istituita una Commissione tecnica di valutazione. Tale Commissione è composta da tre membri così individuati:

- Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
- Un dipendente comunale appartenente al Settore Gestione e Pianificazione del Territorio ed un dipendente comunale appartenente al Settore Politiche Sociali, nominati dal Direttore Generale, sentiti il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio ed il Responsabile del Settore Politiche Sociali.

La Commissione si riunisce in via ordinaria per la verifica dei requisiti e degli adempimenti degli assegnatari previsti dal presente Regolamento ogni due anni e mezzo.

La Commissione può essere altresì convocata su richiesta motivata di :

- Due membri della Commissione
- Assessore alle Politiche Sociali
- Presidenti dei Comitati di rappresentanza degli assegnatari di orti comunali.

ART. 14 -. Regole di condotta

Ogni locatario/locataria è tenuto/a ad adottare un comportamento rispettoso dei principi di socialità e pacifica convivenza.

ART. 15 - Comitato di rappresentanza

Viene istituito un Comitato di rappresentanza degli assegnatari/assegnatarie degli orti, separatamente per gli orti situati a Noverasco e allo Zerbo; detto Comitato si fa portavoce dei problemi di gestione e delle eventuali richieste degli assegnatari/delle assegnatarie.

Ciascun Comitato è composto di cinque componenti, eletti nel corso dell'assemblea degli assegnatari che viene convocata entro sessanta giorni dalle assegnazioni.

Entro trenta giorni dalla nomina, il Comitato si riunisce per eleggere il proprio Presidente.

Il Presidente convoca le riunioni del Comitato quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due componenti, comunque almeno una volta l'anno.

Il Comitato rimane in carica per il quinquennio di validità del bando.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un componente, subentra il primo dei non eletti: diversamente il Comitato può continuare ad operare sino alla fine del proprio mandato purchè il numero di componenti non risulti inferiore a tre; in caso contrario il Comitato decade e deve essere convocata l'assemblea degli assegnatari per la rielezione.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente.

In sede di prima applicazione del regolamento ed al fine di ridurre ad unità la scadenza dei singoli contratti di concessione degli orti, si dispone la proroga degli stessi al 31/12/2009. Pertanto il nuovo bando di assegnazione, da effettuarsi prima della predetta data, produrrà l'effetto di determinare in cinque anni, decorrenti dal primo gennaio 2010, la durata di tutti i contratti in assegnazione.

Resta fermo che i titolari di concessione con scadenza successiva alla data di indizione del bando di cui al precedente comma, dovranno partecipare al bando stesso, uniformandosi alla durata e decorrenza degli altri. Pertanto, la durata di queste ultime concessioni cesserà automaticamente al 31/12/2009.